

Deliberazione 7 luglio 2009 - ARG/elt 91/09

Remunerazione dell'energia elettrica immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi in assenza del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 278/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la lettera inviata dalla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) in data 10 giugno 2009, prot. n. GSE/P20090044848 (di seguito: lettera 10 giugno 2009).

Considerato che:

- l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e il comma 41 della legge n. 239/04 hanno previsto la possibilità che:
 - a) l'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA, qualunque sia la fonte;

- b) l'energia elettrica prodotta dagli impianti, di potenza qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;
 - c) le eccedenze prodotte dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili di potenza non inferiore a 10 MVA purché nella titolarità di un autoproduttore,
- possano essere ritirate dal gestore della rete a cui l'impianto è collegato secondo modalità definite dall'Autorità facendo riferimento a condizioni economiche di mercato (di seguito: ritiro dedicato);
- l'Autorità ha inizialmente regolato il ritiro dedicato con la deliberazione n. 34/05, vigente dall'1 luglio 2005 al 31 dicembre 2007;
 - tale deliberazione prevedeva, tra l'altro, che:
 - a) il soggetto che effettuava commercialmente il ritiro dedicato fosse il gestore di rete cui l'impianto è connesso;
 - b) il servizio di dispacciamento in immissione e il servizio di trasporto per l'energia elettrica immessa fosse erogato direttamente al soggetto produttore (o al soggetto che effettuava il ritiro nel caso in cui il produttore avesse scelto di avvalersi di tale soggetto anche per l'accesso ai servizi di sistema);
 - c) l'operatore di mercato cedente, cioè il soggetto che collocava l'energia elettrica sul mercato, fosse sempre il gestore di rete.
 - la cessione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 è alternativa ad altre possibilità di cessione e consegue ad una libera scelta del produttore; e che, pertanto, era necessario che il produttore medesimo, qualora avesse voluto avvalersene, presentasse un'esplicita richiesta al gestore di rete cui l'impianto è collegato;
 - l'articolo 11 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05 prevedeva che il ritiro dell'energia elettrica decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'istanza del produttore perveniva al gestore di rete competente, ovvero dal primo giorno successivo a quello di scadenza di una delle convenzioni pluriennali richiamate dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03;
 - nel primo periodo di efficacia delle disposizioni sopra illustrate, si sono riscontrati numerosi casi di immissione in rete di energia elettrica in assenza del contratto di dispacciamento a causa di ritardi nel completamento dell'istanza per l'ammissione al ritiro dedicato;
 - a fronte di tali situazioni, e in considerazione del forte impatto dell'innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 239/04, l'Autorità, sentiti i principali soggetti coinvolti ha ritenuto ammissibile che, solo per il primo anno di applicazione della deliberazione n. 34/05 (fino al 30 giugno 2006), la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato potesse avvenire anche quando la richiesta da parte del produttore fosse pervenuta al gestore di rete competente in ritardo rispetto alla data di inizio effettivo del ritiro dell'energia.

Considerato che:

- l’Autorità, con la deliberazione n. 280/07, ha definito nuove modalità per il ritiro dedicato a far data dall’1 gennaio 2008, tenendo conto delle variazioni intervenute nel quadro normativo e nell’assetto del settore elettrico;
- in particolare, tale deliberazione prevede che:
 - a) il soggetto che effettua commercialmente il ritiro dedicato sia il GSE;
 - b) il servizio di dispacciamento in immissione e il servizio di trasporto per l’energia elettrica immessa sia erogato al GSE;
 - c) l’operatore di mercato cedente, cioè il soggetto che colloca l’energia elettrica sul mercato, sia il GSE;
 - d) il produttore stipuli una convenzione con il GSE comprensiva della cessione dell’energia elettrica, del trasporto e del dispacciamento;
- l’articolo 3, comma 3.5, della deliberazione n. 280/07 ha previsto che il ritiro dedicato potesse avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è inoltrata al GSE l’istanza;
- l’entrata in vigore della deliberazione n. 280/07 ha comportato la necessità, da parte dei produttori, di presentare una nuova istanza al GSE per il ritiro dedicato e di siglare una nuova convenzione con il GSE di carattere annuale tacitamente rinnovabile;
- nel primo periodo di efficacia delle disposizioni sopra illustrate, si sono riscontrati numerosi casi di immissione in rete di energia elettrica in assenza del contratto di dispacciamento a causa di ritardi nel completamento dell’istanza per l’ammissione al ritiro dedicato;
- a fronte di tali situazioni, e in considerazione delle modifiche regolatorie intervenute per effetto del passaggio dalla deliberazione n. 34/05 alla deliberazione n. 280/07, è stata ammessa la possibilità che i produttori potessero richiedere al GSE l’ammissione al ritiro dedicato fino al 30 aprile 2008 (poi posticipato al 31 maggio 2008), con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2008; e che successivamente, sarebbe venuta meno la possibilità di riconoscere retroattivamente al produttore quanto immesso in rete nel periodo precedente all’attivazione dell’istanza di ritiro dedicato;
- con la lettera del 10 giugno 2009, il GSE ha rappresentato all’Autorità che anche dopo il 31 maggio 2008 si sono riscontrati numerosi casi di immissione in rete di energia elettrica in assenza del contratto di dispacciamento a causa di ritardi nel completamento dell’istanza per l’ammissione al ritiro dedicato;
- dalle segnalazioni trasmesse da parte dei produttori interessati emerge che, in alcuni casi, l’impossibilità di presentare e/o completare l’istanza di ammissione al regime di ritiro dedicato secondo le condizioni di cui all’articolo 3, comma 3.5, della deliberazione n. 280/07, ovvero l’impossibilità di concludere un regolare contratto di dispacciamento in immissione è derivata da cause indipendenti dalla volontà del produttore.

Considerato che:

- ai sensi della regolazione precedentemente richiamata e di quella attualmente in vigore, non è possibile vendere l’energia elettrica immessa in rete nel caso in cui non sia associata ad alcun contratto di dispacciamento in immissione, ancorché tale energia sia correttamente misurata;

- l'energia elettrica immessa in rete, seppur non associata ad alcun contratto di dispacciamento, viene comunque utilizzata da Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- in assenza del contratto di dispacciamento in immissione non è possibile effettuare i programmi di immissione previsti dalla deliberazione n. 111/06 e, pertanto, il valore associato all'energia elettrica di cui ai precedenti alinea risulta pari al corrispettivo di sbilanciamento effettivo previsto dall'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.

Ritenuto opportuno prevedere che:

- le condizioni di cui al precedente alinea vengano applicate nei soli casi in cui l'energia elettrica sia stata immessa in assenza di un contratto di dispacciamento a causa di ritardi nel completamento dell'istanza per l'ammissione al ritiro dedicato;
- la regolazione economica dell'energia elettrica immessa in rete in assenza di un contratto di dispacciamento sia possibile su istanza da parte del produttore interessato e che tale istanza sia presentata:
 - a) a Terna, nel caso di impianti per i quali sono stati riscontrati ritardi nel completamento dell'istanza per l'ammissione al ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 34/05, per tutto il periodo in cui l'energia elettrica è stata immessa in rete in assenza del contratto di dispacciamento;
 - b) al GSE, nel caso di impianti per i quali sono stati riscontrati ritardi nel completamento dell'istanza per l'ammissione al ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 280/07, per tutto il periodo in cui l'energia elettrica è stata immessa in rete in assenza del contratto di dispacciamento;
- il presente provvedimento sia applicato previa verifica, rispettivamente da parte di Terna e del GSE, che tale energia elettrica non sia già stata inclusa in altri contratti di cessione operanti sul libero mercato e in altri contratti di dispacciamento;
- nel caso di ricomprensione nel regime di ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 34/05:
 - a) la vendita dell'energia elettrica immessa in rete non associata ad un contratto di dispacciamento sia regolata direttamente da Terna con il produttore, limitatamente al periodo di vigenza della medesima deliberazione n. 34/05;
 - b) il prezzo di vendita dell'energia elettrica immessa in rete in assenza di un contratto di dispacciamento sia pari al prezzo di cessione di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 34/05.
- nel caso di ricomprensione nel regime di ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07:
 - a) la vendita dell'energia elettrica immessa in rete non associata ad un contratto di dispacciamento sia regolata dal GSE con il produttore;
 - b) il GSE applichi, nei confronti del produttore, le medesime modalità previste dalla deliberazione n. 280/07, ad eccezione del prezzo di vendita dell'energia elettrica;
 - c) il prezzo di vendita dell'energia elettrica sia pari:
 - al prezzo zonale orario di mercato, come previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 280/07, nei casi in cui l'impossibilità di presentare e/o completare l'istanza di ammissione al regime di ritiro dedicato secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3.5, della deliberazione n. 280/07, ovvero l'impossibilità di concludere un regolare contratto di dispacciamento

- in immissione sia derivata da cause indipendenti dalla volontà del produttore;
- in tutti gli altri casi, al prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.5, lettera a), della deliberazione n. 111/06;
- d) il GSE applichi, nei confronti del sistema elettrico, le medesime modalità previste dalla deliberazione n. 280/07; e che, pertanto, tutta l'energia elettrica ricompresa nel regime di ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07 sia valorizzata, nei confronti del sistema elettrico, al corrispettivo di sbilanciamento effettivo, come definito dall'articolo 40 della deliberazione n. 111/06;
- e) l'eventuale differenza tra costi e ricavi derivanti al GSE sia posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto

DELIBERA

TITOLO I RICOMPRESIONE NEL REGIME DI RITIRO DEDICATO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 34/05

Articolo 1

*Condizioni per la ricomprensione nel regime di ritiro dedicato di cui alla
deliberazione n. 34/05*

- 1.1 I produttori, nel caso di impianti aventi diritto al regime di ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 34/05 che hanno immesso energia elettrica in assenza del contratto di dispacciamento, possono richiedere la ricomprensione nel ritiro dedicato per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete nel periodo di mancanza del predetto contratto, applicando le condizioni stabilite dal presente articolo.
- 1.2 I produttori interessati sono tenuti a presentare un'istanza a Terna al fine della ricomprensione nel regime di ritiro dedicato. L'istanza deve essere trasmessa a Terna entro il 31 ottobre 2009, pena decadenza, e deve indicare:
- a) il periodo (indicando ora e giorno iniziali e ora e giorno finali) per cui si chiede la ricomprensione; tale periodo non può iniziare prima della data di applicazione della deliberazione n. 34/05, come definita all'articolo 10, comma 10.1, della medesima deliberazione;
 - b) la quantità di energia elettrica oggetto di ricomprensione per ciascuna ora del periodo di cui alla lettera a). Nel caso in cui non siano disponibili i dati orari, viene indicata la quantità complessiva di energia elettrica oggetto di ricomprensione.
- All'istanza deve essere allegata copia della richiesta di ritiro dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione n. 34/05 presentata, prima del 31 dicembre 2007, al gestore di rete a cui l'impianto è collegato e copia della convenzione siglata con il medesimo gestore di rete.
- 1.3 Terna, sulla base di informazioni fornite dalle imprese distributrici, verifica che:

- a) i dati trasmessi dal produttore ai sensi del precedente comma 1.2 siano corretti;
- b) l'energia elettrica oggetto dell'istanza di cui al precedente comma 1.1 non sia stata associata ad altri contratti di dispacciamento.

Articolo 2

Prezzo di vendita dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete e non associata ad un contratto di dispacciamento

- 2.1 Qualora la verifica di cui al comma 1.3 abbia esito positivo Terna riconosce al produttore un corrispettivo pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica ritirata dai gestori di rete in assenza di un contratto di dispacciamento e il prezzo di cessione di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 34/05.
- 2.2 Qualora non sia disponibile il dato di misura orario, l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete è ripartita in ciascuna ora conformemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 278/07.

Articolo 3

Ulteriori disposizioni per Terna

- 3.1 Terna pone gli oneri di cui al comma 2.1 a carico del corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 44.3, della deliberazione n. 111/06, in un periodo non inferiore a tre mesi.

TITOLO II

RICOMPRESIONE NEL REGIME DI RITIRO DEDICATO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 280/07

Articolo 4

Condizioni per la ricomprensione nel regime di ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07

- 4.1 I produttori, nel caso di impianti aventi diritto al regime di ritiro dedicato che hanno immesso energia elettrica in assenza del contratto di dispacciamento, possono richiedere la ricomprensione nel ritiro dedicato per il periodo di mancanza del predetto contratto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
- 4.2 La richiesta di ricomprensione nel regime di ritiro dedicato può essere presentata una sola volta nei soli casi in cui l'energia elettrica sia stata immessa in assenza di un contratto di dispacciamento a causa di ritardi nel completamento dell'istanza per l'ammissione al ritiro dedicato.
- 4.3 I produttori interessati sono tenuti a presentare un'istanza al GSE al fine della ricomprensione nel regime di ritiro dedicato. L'istanza deve indicare:
 - a) il periodo (indicando ora e giorno iniziali e ora e giorno finali) per cui si chiede la ricomprensione; tale periodo non può iniziare prima dell'1 gennaio 2008, data di efficacia della deliberazione n. 280/07;

- b) le eventuali cause, opportunamente documentate, indipendenti dalla propria volontà che hanno comportato l'impossibilità di presentare e/o completare l'istanza di ammissione al regime di ritiro dedicato secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3.5, della deliberazione n. 280/07, ovvero l'impossibilità di concludere un regolare contratto di dispacciamento in immissione;
 - c) la quantità di energia elettrica oggetto di ricomprensione. Nel caso in cui non siano disponibili i dati orari, viene indicata la quantità complessiva di energia elettrica oggetto di ricomprensione.
- 4.4 Il GSE, sulla base di informazioni fornite da Terna e/o dalle imprese distributrici, verifica che:
- a) i dati trasmessi dal produttore ai sensi del comma 4.3 siano corretti;
 - b) l'energia elettrica oggetto dell'istanza di cui al precedente comma 4.1 non sia mai stata oggetto di regolazione nell'ambito di alcun contratto di dispacciamento.
- Ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 4.3, lettera b), il GSE assume come uniche condizioni valide l'indisponibilità, per cause indipendenti dal produttore, di elementi necessari alla presentazione dell'istanza.

Articolo 5

Prezzo di vendita dell'energia elettrica non associata ad un contratto di dispacciamento

- 5.1 Qualora la verifica di cui al comma 4.4 abbia esito positivo, il GSE:
- a) riconosce al produttore un corrispettivo pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa in rete in assenza di un contratto di dispacciamento e i prezzi di cui al comma 5.2. A tal fine l'energia elettrica immessa è definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera c), della deliberazione n. 280/07;
 - b) applica i corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettere b), c) ed e), della deliberazione n. 280/07, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione.
- 5.2 Il prezzo dell'energia elettrica immessa e non associata ad un contratto di dispacciamento è pari:
- a) qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 4.3, lettera b), al prezzo di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07;
 - b) in tutti gli altri casi, al prezzo definito all'articolo 40, comma 40.5, lettera a), della deliberazione n. 111/06.
- 5.3 Qualora non sia disponibile il dato di misura orario, l'energia elettrica immessa è ripartita in ciascuna ora conformemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 278/07.

Articolo 6

Disposizioni aggiuntive per GSE e per Terna

- 6.1 Il GSE, per l'energia elettrica oggetto del presente titolo:
- a) opera in qualità di utente del dispacciamento, applicando le medesime modalità di cui alla deliberazione n. 111/06;

- b) regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto e regola con le imprese distributrici i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dall'articolo 13 del Testo Integrato Trasporto. A tal fine, le imprese distributrici riconoscono al GSE, anziché ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica, il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 6.2 L'eventuale differenza tra i costi e i ricavi derivanti al GSE in applicazione del Titolo II è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Obblighi informativi e disposizioni finali

- 7.1 Ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, Terna e GSE operano, ove necessario, anche in relazione alla numerosità dei casi, sulla base di una procedura opportunamente definita e trasmessa all'Autorità.
- 7.2 Terna trasmette all'Autorità l'elenco dei produttori per i quali sono stati erogati i corrispettivi di cui al Titolo I e una sintesi delle risultanze economiche dell'applicazione del presente provvedimento.
- 7.3 Il GSE trasmette all'Autorità l'elenco dei produttori per i quali sono stati erogati i corrispettivi di cui al Titolo II e una sintesi delle risultanze economiche dell'applicazione del presente provvedimento.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

7 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis